

CIRCOLARE N. 1/2004

---

## La Legge Finanziaria per il 2004

---

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

La L. 24 dicembre 2003 n. 350 – Legge Finanziaria per il 2004 – si compone di 4 articoli (ciascuno composto di un gran numero di commi), di cui commenteremo di seguito le disposizioni di maggior interesse contenute nell'articolo 2 "Disposizioni in materia di entrata".

La Legge finanziaria oltre a prevedere la proroga dell'agevolazione I.R.PE.F. in materia di ristrutturazioni edilizie, la proroga della possibilità di rivalutare i beni di impresa, la proroga dell'indetraibilità I.V.A. su autoveicoli e ciclomotori ed altre disposizioni che si commentano di seguito, contiene un'importante previsione di proroga in materia di sanatorie fiscali (concordato, dichiarazione integrativa, condono tombale, definizione agevolata di accertamenti e giudizi in corso) volte a regolarizzare/definire i rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

## 1.- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

### 1.1 – AGEVOLAZIONI I.R.PE.F. PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (art. 2 commi 15 e 16 L. 24 dicembre 2003 n. 350)

#### Norma

*Art. 2 commi 15 e 16 della L. n. 350/2003*

"15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno 2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro".

#### Commento

L'art. 2 commi 15 e 16 della legge finanziaria per il 2004 ripropone le agevolazioni IRPEF relativamente agli **interventi di ristrutturazione posti in essere nel corso del 2004**, con le seguenti modifiche rispetto al 2003:

- l'importo massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione di imposta viene elevato da euro 48.000 ad euro **60.000**;
- la detrazione (non si tratta di un rimborso di imposta ma di una detrazione, per cui ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione) viene elevata dal 36% al **41%**.

Per i lavori realizzati fino al 31 dicembre 2004 che consistono in **mera prosecuzione** di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini della determinazione dell'importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione – rideterminato in euro 60.000 –, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Ciò significa che le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004 per lavori iniziati precedentemente danno diritto alla detrazione solo se gli ammontari delle detrazioni fruite negli anni precedenti non abbiano superato il limite di euro 60.000.

Per i lavori realizzati fino al 31 dicembre 2004 e che non costituiscono prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, il limite annuo di spesa di euro 60.000 non subisce limitazioni.

Ad esempio:

1. Lavori iniziati nel 2002, proseguiti nel 2003 e nel 2004	
Spese sostenute nel 2002	euro 15.000,00
Spese sostenute nel 2003	euro 25.000,00
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2004	euro 20.000,00
per un totale massimo agevolabile di euro 60.000.	
2. Lavori iniziati nel 2001, proseguiti nel 2002, 2003 e nel 2004	
Spese sostenute nel 2001	euro 16.000,00
Spese sostenute nel 2002	euro 30.000,00
Spese sostenute nel 2003	euro 14.000,00
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2004	euro 0,00
3. Lavori iniziati nel 2004	
Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2004	euro 60.000,00

Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione, i contribuenti sono tenuti a osservare i seguenti adempimenti (invariati rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti):

- prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori, redatta su apposito modello reperibile presso gli uffici locali o sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione, esente da imposta di bollo, deve essere inviata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara;
- è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento esecutore degli interventi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento. Alla regola che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico bancario fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, in tutti i casi in cui la normativa relativa alle condizioni di sicurezza nei cantieri prevede l'obbligo della notifica preliminare alla Asl, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con i dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al

rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.

Al termine dei lavori, i contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario (la documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari).

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'**articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" (precedentemente individuati dall'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

In particolare, la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati: - alla bonifica dall'amianto

- all'eliminazione delle barriere architettoniche
- al conseguimento di risparmi energetici
- alla cablatura degli edifici
- al contenimento dell'inquinamento acustico
- all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici
- all'esecuzione di opere interne.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione)
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti), e quindi, ad esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati.

La proroga concerne anche l'estensione del beneficio della detrazione di imposta IRPEF a favore degli **acquirenti** e degli **assegnatari** di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

Tale disposizione si applica alle seguenti condizioni:

- l'acquisto o l'assegnazione dell'unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2005 (termine precedente 30 giugno 2004);
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia

(lett. c e d dell'art. 31 comma 1 della L. n. 457/1978 ora art. 3 D.P.R. n. 280/2001) riguardanti l'intero edificio;

- i suddetti lavori devono essere eseguiti dall'impresa entro il 31 dicembre 2004 (termine precedente al 31 dicembre 2003);
- la detrazione per l'anno 2004 è pari al 41% di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l'importo massimo di euro 60.000;
- la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

## **1.2 – SOSPENSIONE ANCHE PER IL 2004 DELL'AUMENTO DELLE ADDIZIONALI LOCALI I.R.PE.F. (art. 2 comma 21 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

### **Norma**

*Art. 2 comma 21 della L. n. 350/2003*

"21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo di imposta successivo alla predetta data."

### **Commento**

Il comma in commento conferma le previsioni dell'art. 3 della L. 289/2002: tutti gli aumenti alle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, nonché l'eventuale maggiorazione regionale dell'aliquota IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote vigenti per il 2002, sono sospesi fino a tutto il 2004.

## **2.- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI IMPRESA**

### **2.1 – RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA (art. 2 commi 25, 26 e 27 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

#### **Norma**

*Art. 2 commi 25 e 27 della L. n. 350/2003*

"25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

...

27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 ... del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite, ..., dal decreto del ministro delle Finanze 13 aprile 2001 n. 162 ... ."

#### **Commento**

Le disposizioni contenute nell'art. 2 comma 25 della Finanziaria 2002, ripropongono la facoltà di rivalutare i beni di impresa già prevista dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000.

Il successivo comma 27 afferma l'applicabilità delle regole introdotte con il D.M. n. 162/2001, ovviamente in quanto compatibili con la diversa situazione temporale. Al riguardo, ad esempio, non avranno più alcun significato le disposizioni in materia di accredito dei cd. "basket" (art. 8 del D.M. n. 162/2001) ovvero quelle in materia di DIT (art. 9 comma 3 del D.M. n. 162/2001).

L'esplicito riferimento al D.M. n. 162/2001 induce altresì a ritenere che l'Amministrazione intenda confermare l'impianto interpretativo già fornito in occasione delle precedenti rivalutazioni ed in particolare le circolari ministeriali n. 207/E del 16 novembre 2000 e n. 57/E del 18 giugno 2001.

Per un approfondimento si veda anche la Circolare dello Studio n. 1/2001 che potrete consultare nell'Area iscritti del sito [www.fiscoimpresa.com](http://www.fiscoimpresa.com).

### **Soggetti interessati**

L'ambito soggettivo di applicazione della norma viene disciplinato dagli articoli 10 e 15 della L. n. 342/2000, ove viene precisato che la rivalutazione può essere eseguita dai seguenti soggetti titolari di reddito di impresa:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato individuati dalla lettera a) dell'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (articolo 10);
- aziende speciali ed aziende municipalizzate;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ovvero i c.d. "enti commerciali" di cui alla lettera b) dell'articolo 87 del D.P.R. n. 917/1986 (articolo 15 primo comma);
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – di cui all'articolo 87, lettera d) del D.P.R. n. 917/1986 - relativamente alle attività poste in essere mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso (articolo 15 primo comma);
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, non residenti nel territorio dello Stato che, a norma dell'articolo 87, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale (articolo 15 primo comma);
- imprenditori individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed entità equiparate (articolo 15 primo comma);
- persone fisiche non residenti a condizione che esercitino un'attività commerciale nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso (articolo 15 primo comma).

La norma non subordina la possibilità di rivalutare i propri beni al tipo di regime contabile adottato dalle imprese; si devono ritenere esclusi dall'ambito di applicazione soggettivo della norma solo coloro i quali determinano il proprio reddito in modo forfetario a norma dell'articolo 3 comma 177 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge finanziaria per il 1997).

In capo ai soggetti che adottino regimi di contabilità semplificata è prescritto l'obbligo dell'iscrizione dei beni nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del D.P.R. n. 600/1973 (Registro dei beni ammortizzabili) nonché della redazione di un apposito prospetto, bollato e vidimato, da cui dovranno rilevarsi il prezzo di costo dei beni oggetto di rivalutazione e la rivalutazione effettuata.

### **Bilanci di riferimento**

I beni che possono essere rivalutati devono essere iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 e devono risultare iscritti anche nel bilancio relativo all'esercizio con riferimento

al quale viene eseguita la rivalutazione (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare nel bilancio al 31 dicembre 2003).

### **Beni rivalutabili**

L'art. 10 comma 1 della L. n. 342/2000 stabilisce che sono rivalutabili tutti i beni facenti parte delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie; le immobilizzazioni finanziarie rivalutabili sono le partecipazioni in imprese controllate e/o collegate come definite dall'articolo 2359 del codice civile<sup>1</sup>.

La rivalutazione può pertanto avere ad oggetto:

- immobilizzazioni immateriali
  - ◆ diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno
  - ◆ concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- immobilizzazioni materiali
  - ◆ terreni e fabbricati
  - ◆ impianti e macchinari
  - ◆ attrezzature industriali e commerciali
  - ◆ altri beni
- immobilizzazioni finanziarie
  - ◆ partecipazioni in imprese controllate
  - ◆ partecipazioni in imprese collegate.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la C.M. n. 207/E del 16 novembre 2000 resterebbero esclusi dall'ambito di applicazione della norma l'avviamento, gli oneri pluriennali (come ad es. costi di impianto, ampliamento, spese di ricerca e sviluppo, pubblicità), i crediti, i titoli e le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate.

### **Modalità di effettuazione della rivalutazione**

Il procedimento di rivalutazione dei beni d'impresa viene disciplinato dall'articolo 11, ai sensi del quale *"... la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa ..."*.

Il legislatore ha imposto una serie di vincoli che devono essere assolutamente rispettati:

- il procedimento di rivalutazione richiede un preventivo raggruppamento in categorie omogenee – per coefficiente di ammortamento del bene e per anno di acquisizione – dei beni "immobilizzati";
- la rivalutazione deve riguardare tutti i beni facenti parte della medesima categoria (a tal proposito la norma specifica che gli immobili ed i beni mobili registrati devono considerarsi come facenti parte di due distinte categorie omogenee);
- i valori dei beni rivalutati *"in nessun caso possono superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla*

---

<sup>1</sup> Articolo 2359 del codice civile.

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita una influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

*effettiva possibilità di economica utilizzazione dell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentari italiani o esteri*<sup>2</sup>;

- il rispetto del limite quantitativo imposto dal legislatore dovrà essere attestato dagli amministratori e dal collegio sindacale nelle proprie relazioni al bilancio.

Relativamente all'obbligo di **raggruppamento in categorie omogenee** di cui sopra, il D.M. n. 162/2001 prevede delle regole particolari per gli immobili: in tal caso infatti si hanno diverse categorie rispettivamente per le aree edificabili, aree non edificabili, immobili non strumentali, immobili strumentali per destinazione, immobili strumentali per natura.

Il raggruppamento in categorie omogenee e l'obbligo di rivalutazione di tutti i beni facenti parte della stessa categoria, impone, inoltre, che il criterio di rivalutazione adottato (rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento, rivalutazione del solo costo storico, riduzione in tutto o in parte dei fondi di ammortamento) debba essere uguale per tutti i beni facenti parte della stessa categoria non essendo possibile, all'interno della stessa categoria, adottare per un bene il criterio del valore di mercato e per altri il criterio della capacità produttiva o dell'effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. La C.M. n. 207/E, richiamando la C.M. 9/1991, ribadisce inoltre che non si potrà eseguire alcuna rivalutazione per quei beni che, nell'ambito della stessa categoria, risultino già iscritti in bilancio per un importo corrispondente alla rivalutazione massima effettuabile.

In merito al **limite quantitativo massimo** stabilito dalla legge, preme segnalare che il legislatore ha inteso individuare un limite, civilistico e fiscale, vincolante ed inderogabile: per espressa previsione normativa, ciascun bene può essere rivalutato e iscritto in bilancio o in inventario ad un valore non superiore a quello effettivamente attribuibile in base ad uno dei seguenti criteri ed elementi che gli amministratori possono liberamente scegliere ed applicare per categorie omogenee di bene:

- la consistenza fisica del bene;
- la capacità produttiva;
- l'effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa;
- il valore corrente e le quotazioni dei mercati nazionali ed esteri.

L'art. 6 del D.M. n. 162/2001 articola maggiormente il concetto denominandolo "limite economico della rivalutazione" ed aggiungendo che il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita (nel caso specifico il 2003), aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può superare il valore d'uso o di mercato.

### **Riconoscimento dei maggiori valori**

---

<sup>2</sup> Articolo 11. Modalità di effettuazione della rivalutazione.

"La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili ed i beni mobili registrati.

I valori iscritti in nessun caso possono superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione dell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentari italiani o esteri.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni ed attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al secondo comma.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione."



Le disposizioni attuali riprendono il contenuto dell'art. 12 comma 3 della L. n. 342/2000 in cui si prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (per quanto attiene agli ammortamenti) a decorrere dall'esercizio in cui la rivalutazione stessa è eseguita.

Si deve quindi ritenere che il maggior valore è riconosciuto già nell'esercizio 2003 (nell'ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare) per cui le quote di ammortamento potranno essere stanziare sul maggior valore rivalutato nel bilancio in chiusura al 31 dicembre 2003 (art. 7 D.M. n. 162/2001).

Inoltre, in caso di cessione nel 2004 di un bene rivalutato nel bilancio 2003, la plusvalenza conseguita può essere notevolmente ridotta (ovvero azzerata) realizzando un sensibile risparmio di imposta (generato dalla differenza tra l'imposta sostitutiva del 15% o 19% dovuta sul saldo attivo di rivalutazione e l'aliquota IRES ed IRAP rispettivamente del 33% e 4,25% dovute sulla plusvalenza).

### **Rivalutazione ed IRES**

Le conseguenze della rivalutazione devono essere considerate anche alla luce della riforma tributaria introdotta con il D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, e la conseguente introduzione di nuovi istituti tra cui la cd. "participation exemption" finalizzata a rendere esenti le plusvalenze conseguite sulla cessione di determinate partecipazioni societarie.

Il citato nuovo istituto è destinato ad influenzare notevolmente le scelte in ordine alla convenienza o meno di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni.

A decorrere dal 1 gennaio 2004, infatti, il nuovo art. 87 del TUIR (come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003) sancisce l'esenzione dalla formazione dell'imponibile per le plusvalenze generate da cessioni di partecipazioni caratterizzate da:

- possesso ininterrotto della partecipazioni da almeno il primo giorno del dodicesimo mese antecedente la cessione;
- contabilizzazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.

Per le partecipazioni già detenute al 1 gennaio 2004, l'art. 4 lett. g) del D.Lgs. n. 344/2003 stabilisce che il presupposto della contabilizzazione tra le immobilizzazioni finanziarie si intende realizzato se esso emerge nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002.

Tale requisito è il medesimo che legittima la rivalutazione (immobilizzazione posseduta al 31.12.2002) della partecipazione per cui si può dire che le partecipazioni rivalutabili sono, quasi sempre, ricomprese nella previsione della "participation exemption" (eccetto ad es. le partecipazioni in società con sede in paesi a fiscalità privilegiata ovvero in società di gestione immobiliare).

Ciò significa che una eventuale cessione plusvalente della partecipazione stessa non darebbe luogo ad alcuna tassazione, e ciò priva di interesse tributario la rivalutazione.

## **3.- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI I.V.A.**

### **3.1 – DETRAIBILITÀ IVA PER AUTO E MOTO (art. 2 comma 17 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

#### **Norma**

*Art. 2 comma 17 della L. n. 350/2003*

"17. All'articolo 30 comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole. "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è

ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "è stabilita sino al 31 dicembre 2004"."

### **Norma richiamata**

*Art. 30 comma 4 della L. n. 388/2000*

"4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna."

### **Commento**

L'art. 2 comma 17 della legge finanziaria per il 2004 proroga al 31 dicembre 2004 le disposizioni originarie dell'art. 30 comma 4 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, relative all'indetraibilità dell'I.V.A. relativa a ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli, di cui all'art. 54 lettere a) e c) del D.Lgs. n. 285/1992, non adibiti ad uso pubblico e non formanti oggetto dell'attività propria di impresa (lett. c) comma 1 art. 19-bis1 D.P.R. n. 633/1972).

**L'indetraibilità dell'imposta sull'acquisto, importazione, acquisizione in leasing, noleggio e simili di detti veicoli, è stabilita nella misura del 90% e, per i veicoli con propulsori non a combustione interna (veicoli elettrici), nella misura del 50%.**

E' appena il caso di precisare, infine, che la C.M. del 3 gennaio 2001 n. 1, di commento al citato art. 30 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con riferimento agli altri beni e servizi connessi all'utilizzo dei veicoli, ovverosia pezzi di ricambio, carburanti, lubrificanti, prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione, prevede restino immutate le precedenti regole di **indetraibilità totale** previste dall'art. 19 bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Per le successive cessioni dei predetti veicoli usati, per i quali la detrazione sia stata operata in base alle nuove regole, la norma stabilisce inoltre che, la base imponibile da assoggettare ad IVA, venga assunta nella misura del 10% e, per i veicoli con propulsori non a combustione interna, nella misura del 50%, non risultando applicabile il regime di esenzione di cui all'art. 10 comma 1 n. 27 quinquies del D.P.R. n. 633/1972, in quanto riferito ai soli beni senza il diritto totale alla detrazione dell'imposta. Ulteriori cessioni dei predetti veicoli usati, acquistati quindi a suo tempo dal cedente, con applicazione dell'imposta su di una base imponibile del 10% e, per i veicoli con propulsori non a combustione interna, del 50%, vanno assoggettate al regime del margine, di cui all'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41.

## **4.- PROROGA DEI CONDONI**

### **Norma**

*Art. 2 commi da 44 a 52 della L. n. 350/2003*

I citati commi dal 44 al 52 dettano ulteriori disposizioni in materia di sanatorie fiscali (L. n. 289/2002), dopo la proroga al 16 marzo 2004 recentemente stabilita dal D.L. n. 269/2003. La Finanziaria 2004, in particolare, include tra i periodi di imposta definibili anche quello in

corso al 31 dicembre 2002, fissando come termine di pagamento la stessa data del 16 marzo 2004.

### **Commento**

Per una analisi approfondita dei principali istituti delle disposizioni di sanatoria rimandiamo alla Circolare dello Studio n. 13/2003 disponibile nel sito [www.fiscoeimpresa.com](http://www.fiscoeimpresa.com). Di seguito riportiamo sinteticamente le principali ulteriori disposizioni dettate dal provvedimento di proroga in oggetto.

*Artt. 7, 8 e 9 della L. n. 289/2002: definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione, integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, definizione automatica per gli anni pregressi (cd. "condono tombale")*

Il comma 44 dell'articolo 2 della L. n. 350/2003 contiene disposizioni sui tre principali istituti definitivi introdotti dalla Finanziaria 2003:

- può essere oggetto di sanatoria (mediante concordato, integrativa semplice o condono tombale) anche il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
- i contribuenti che si sono già avvalsi del condono tombale, non possono definire l'annualità 2002 ricorrendo al concordato o all'integrativa semplice;
- i contribuenti che intendono avvalersi del condono tombale, sono obbligati a presentare, a pena di nullità, una dichiarazione che includa tutti i periodi d'imposta condonabili;
- i contribuenti che hanno ommesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutte le annualità non possono presentare la dichiarazione integrativa semplice in forma riservata;
- per il versamento, da effettuare entro il 16 marzo 2004, vengono dettate regole particolari che interessano i contribuenti che, alla data di entrata in vigore della Finanziaria (1 gennaio 2004), hanno già effettuato versamenti relativi alle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 289/2002. Va verificato, in pratica, se i pagamenti già fatti abbiano o meno raggiunto le soglie (3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti) che consentono di rateizzare gli importi eccedenti: nel primo caso andrà versato il dieci per cento del dovuto (con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e di 200 euro per gli altri soggetti), nel secondo, invece, l'intera somma dovuta, fino a concorrenza (con gli stessi minimi di 100 ovvero 200 euro) dei suddetti limiti (3.000 ovvero 6.000 euro);
- ai contribuenti che non aderiranno a nessuna delle tre sanatorie, si applicherà l'articolo 10 della L. n. 289/2002, vale a dire la proroga di due anni dei termini dell'accertamento;
- i contribuenti, che dopo il 31 ottobre 2003 hanno presentato una dichiarazione integrativa ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 (correttiva a proprio vantaggio) e che intendono avvalersi delle sanatorie, possono farlo sulla base non dei dati rettificati ma di quelli esposti nella dichiarazione originaria, rinunciando - tra l'altro - agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa presentata dopo il 31/10/2003;
- costituisce causa ostativa alla definizione del periodo di imposta 2002 l'aver ricevuto, alla data di entrata in vigore della Finanziaria (1 gennaio 2004), un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA o dell'IRAP, ovvero un invito al contraddittorio, per i quali non si provveda al perfezionamento della definizione;

- in caso di avviso di accertamento parziale (articolo 41-bis, D.P.R. n. 600/1973) ovvero di accertamento IVA (articolo 54, quinto comma, D.P.R. n. 633/1972) divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della Finanziaria, è possibile avvalersi delle sanatorie se il contribuente versa le somme richieste a seguito dell'accertamento, tranne le sanzioni e gli interessi.

*Articolo 9-bis, commi 1 e 2, L. n. 289/2002: definizione dei ritardati od omessi versamenti*

Il comma 45 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 estende la regolarizzazione degli omessi e ritardati versamenti di imposte e ritenute (prima possibile per quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002) dovute alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 350/2003 (1 gennaio 2004).

La definizione, che si perfeziona mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa - il cui termine verrà fissato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate - e il versamento degli importi dovuti entro il 16 marzo 2004 (ovvero, per i ruoli già emessi, alla scadenza prevista per legge), consente la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

E' confermata la possibilità di ripartire in tre rate - entro i termini da stabilire con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze - le somme eccedenti i 3.000 euro per le persone fisiche ovvero i 6.000 euro per gli altri soggetti, qualora gli importi da versare per la definizione ai sensi del comma 1 dell'articolo 9-bis siano superiori ai citati limiti.

*Articolo 11, L. n. 289/2002: definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili*

Il comma 46 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 estende temporalmente la sanatoria regolamentata dall'articolo 11 della L. n. 289/2002.

Pertanto, possono essere oggetto di definizione agevolata, sempre che al 1 gennaio 2004 non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate fino al 30 settembre 2003 (in precedenza, fino al 30 novembre 2002), le denunce e le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2003 (in precedenza, entro il 30 novembre 2002), l'adempimento delle formalità omesse i cui termini sono scaduti al 1 gennaio 2004 (il precedente riferimento era al 1 gennaio 2003).

Gli adempimenti per la definizione vanno effettuati entro il 16 marzo 2004: presentazione dell'istanza (di integrazione del valore dichiarato con aumento del 25 per cento, ovvero di rinuncia all'agevolazione precedentemente richiesta), adempimento delle formalità omesse, versamento delle somme dovute (previsto solo nel caso di regolarizzazione ex comma 4 dell'articolo 11; nelle altre due ipotesi - commi 1 e 1-bis - sarà il competente ufficio delle Entrate a comunicare gli importi dovuti, che andranno versati, a pena di nullità della domanda di definizione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione).

Anche per questa sanatoria viene confermata l'applicabilità della proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, nel caso di mancata presentazione dell'istanza o di omesso perfezionamento della definizione per non aver pagato nei termini i tributi liquidati dall'ufficio.

*Articolo 14, L. n. 289/2002: regolarizzazione delle scritture contabili*

Il comma 47 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 consente ai contribuenti che si avvalgono delle sanatorie di cui agli articoli 8 e 9 della L. n. 289/2002 anche per il periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2002, di regolarizzare le scritture contabili, anche relativamente alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002.

Le variazioni (ovvero le iscrizioni) vanno effettuate nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31/12/2003 (ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data) e le attività e i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003.

Entro il 16 marzo 2004 va effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

*Articolo 15, L. n. 289/2002: definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione*

Il comma 48 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 estende la definizione agevolata delle cosiddette "liti potenziali" a quelle relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002: possono essere pertanto oggetto di definizione gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali, alla data di entrata in vigore della L. n. 350/2003 (1 gennaio 2004), è ancora possibile presentare ricorso; gli inviti al contraddittorio non ancora definiti al 1 gennaio 2004; i pvc per i quali, sempre alla data del 1 gennaio 2004, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

Il pagamento delle somme dovute va eseguito entro il 16 marzo 2004, tenendo presente che nei confronti dei contribuenti che, al 1 gennaio 2004, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della L. n. 289/2002, è disposto lo stesso meccanismo già visto con riferimento agli istituti di cui agli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 289/2002.

Relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, sono sospesi fino al 18 marzo 2004 i termini per proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, e quelli per perfezionare la definizione in relazione agli inviti al contraddittorio.

*Articolo 16, L. n. 289/2002: chiusura delle liti fiscali pendenti*

Il comma 49 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 introduce la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 350/2003, quindi al 1 gennaio 2004 (il precedente riferimento era il 1 gennaio 2003). Per il concetto di lite pendente, la norma rinvia alla definizione contenuta nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della L. n. 289/2002, precisando che è, comunque, da considerare tale la controversia per la quale, al 30 ottobre 2003 (in precedenza, 29 settembre 2002), non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Il versamento delle somme dovute per la chiusura delle liti pendenti va eseguito entro il prossimo 16 marzo, con possibilità di pagare anche ratealmente (calcolando sulle rate successive gli interessi legali dal 17 marzo 2004) in un massimo di sei rate trimestrali di pari ammontare o in un massimo di dodici rate trimestrali quando l'importo è superiore a 50mila euro.

*Termini connessi*

Il comma 50 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 rinvia a successivi decreti, rispettivamente del ministero dell'Economia e delle Finanze e del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la rideterminazione degli ulteriori termini connessi contenuti nelle disposizioni relative alle varie sanatorie e quelli per la trasmissione telematica delle relative dichiarazioni.

### *Adesione precedente al decreto L. n. 269/2003*

Il comma 51 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004 disciplina l'ipotesi del contribuente che, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, ha già effettuato versamenti utili per le definizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 della L. n. 289/2002, e che, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo decreto L. n. 269, intende avvalersi delle stesse sanatorie per regolarizzare altri periodi di imposta ovvero un altro settore impositivo, ovvero per definire diversi avvisi di accertamenti, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio, pvc: andrà fatto riferimento a quanto già versato, comportandosi in maniera differente a seconda che la soglia (per la rateizzazione degli importi eccedenti) di 3.000 e 6.000 euro sia già stata superata o meno (*vedi capoverso precedente "Articoli 7, 8 e 9, L. n. 289/2002:..."*).

### *Rapporto condono 2002-concordato preventivo*

Il comma 52 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004, infine, disciplina il rapporto tra concordato preventivo biennale e condono per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, stabilendo che chi regolarizza tale periodo, non è tenuto, ai fini dell'ammissione al concordato, al versamento della differenza d'imposta, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, risultante dall'applicazione degli studi di settore (ovvero dei parametri).

## **5.- ALTRE DISPOSIZIONI**

### **5.1 – AGEVOLAZIONI PER AREE RICOMPRESSE IN PIANI ATTUATIVI (art. 2 comma 30 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

#### **Norma**

*Art. 2 comma 30 della L. n. 350/2003*

"30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore."

#### **Commento**

L'art. 2 comma 30 della legge finanziaria per il 2004 costituisce la seconda norma interpretativa in materia di agevolazioni fiscali per il trasferimento di aree ricomprese in Piani attuativi, dopo quella di cui all'art. 76 della L. n. 448/2001.

Con la prima norma interpretativa (art. 76 L. 448/2001) il legislatore pose fine ad una assurda interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, che, pretendendo per la concessione delle agevolazioni il prepossesso da parte dell'acquirente di altra area nell'ambito del Piano attuativo, peraltro non sfruttabile ai fini edificatori se non unitamente alla nuova area da acquistare, di fatto paralizzò per il primo anno la applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della L. 388/2000.

Con questa seconda norma interpretativa il legislatore invece conferma l'interpretazione espressa dall'Amministrazione finanziaria in ordine ai requisiti richiesti per l'applicazione delle agevolazioni nel caso di aree ricomprese in Piani attuativi di "iniziativa privata". In questi casi, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che per la concessione delle agevolazioni in questione non fosse sufficiente la sola approvazione del Piano attuativo (come

invece si limitava a richiedere testualmente la norma) ma fosse anche **necessaria la stipula della convenzione urbanistica**.

## **5.2 – PROROGA DEI TERMINI PER GLI ACCERTAMENTI ICI DEI COMUNI (art. 2 comma 33 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

### **Norma**

*Art. 2 comma 33 della L. n. 350/2003*

“33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (cd. “Statuto del contribuente”), concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.”

### **Commento**

L'articolo 2 comma 33 della legge finanziaria per il 2004 prevede che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'I.C.I., che sono scaduti il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive.

### **La liquidazione**

E' il controllo da parte del Comune che permette di individuare gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nell'effettuare i versamenti. Viene eseguito in base ai dati in possesso dell'amministrazione comunale, forniti dallo stesso contribuente attraverso la dichiarazione o denuncia I.C.I..

Quando riscontrati, il Comune provvede a correggere tali errori, procedendo alla liquidazione dell'imposta e all'emissione del relativo avviso di liquidazione, nel quale sono indicati i criteri adottati per la determinazione della maggiore o minore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi applicati. Il termine per questo tipo di controllo è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ovvero, in assenza di tale obbligo, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

### **L'accertamento**

Occorre distinguere l'accertamento in rettifica, attività del Comune volta alla rettifica delle dichiarazioni, nei casi di infedeltà, incompletezza e inesattezza, dall'accertamento d'ufficio che è attività volta, invece, a contrastare l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

Mentre nel primo caso il termine per notificare l'avviso di accertamento è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nell'accertamento d'ufficio c'è tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovute essere presentate.

In conclusione, pertanto, per quanto riguarda la liquidazione, le annualità in scadenza al 31 dicembre 2003, e che risultano prorogate dall'articolo 2 comma 33 della Finanziaria 2004, sono il 1999 (già prorogato dall'articolo 31 comma 16 della L. n. 289/2002 – finanziaria per il 2003 –) e il 2000, nell'ipotesi in cui sussisteva l'obbligo di dichiarazione. Per gli anni in cui non sussisteva tale obbligo, risultano prorogati il 1999 (come visto, già oggetto di precedente proroga), il 2000 e il 2001.

Per quanto concerne, invece, l'accertamento in rettifica, è prorogato il 1999 (nel caso in cui vi era l'obbligo di dichiarazione) e il 1999 e 2000 nel caso in cui tale obbligo non sussisteva.

### **5.3 – TRASMISSIONE TELEMATICA DEI BILANCI (art. 2 comma 54 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

#### **Norma**

*Art. 2 comma 54 della L. n. 350/2003*

"54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".

#### **Commento**

L'art. 2 comma 54 della legge finanziaria per il 2004 riserva in via esclusiva agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, il deposito al Registro delle Imprese, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale di assemblea di approvazione del bilancio, elenco soci riferito alla data di approvazione del bilancio).

Gli stessi soggetti, muniti di firma digitale e se allo scopo incaricati dai legali rappresentanti, potranno anche richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

Per tutti gli atti per i quali è richiesto l'intervento del **notaio** (atti costitutivi, delibere di modifica dello statuto, cessione quota di S.r.l., delibere ed atti di fusione e scissione, trasferimento ed affitto di azienda, ecc.) rimane ferma la competenza esclusiva che la legge riserva al notaio per il deposito degli atti stessi ai fini della loro iscrizione al Registro imprese.

### **5.4 – AUMENTO DEI MOLTIPLICATORI DELLE RENDITE CATASTALI (art. 2 comma 63 L. 24 dicembre 2003 n. 350)**

#### **Norma**

*Art. 2 comma 63 della L. n. 350/2003*

"63. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10%."



**Commento**

L'art. 2 comma 63 della Legge Finanziaria 2004 **aumenta** con effetto dal **1 gennaio 2004** i moltiplicatori delle rendite catastali.

I nuovi moltiplicatori (pari ai vecchi moltiplicatori aumentati del 10%) sono pertanto i seguenti:

- edifici categoria A – B – C (esclusi A/10 e C/1):	<b>110</b>
- edifici categoria A/10 e D:	<b>55</b>
- edifici categoria C/1:	<b>37,4</b>
- terreni:	<b>82,5</b>

Si rammenta che, dal 1 gennaio 1997, le rendite catastali da considerare per il calcolo sono quelle che risultano dai registri del Catasto (dei fabbricati e dei terreni) rivalutate del **5%** se si tratta di edifici ovvero del **25%** se si tratta di terreni (non edificabili).

Pertanto i moltiplicatori unici finali da applicare alle rendite che risultano al catasto, tenuto conto della rivalutazione da applicare alla rendita e della nuova rivalutazione introdotta dalla finanziaria per il 2004, sono i seguenti:

- edifici categoria A – B – C (esclusi A/10 e C/1):	<b>115,5</b>
- edifici categoria A/10 e D:	<b>57,75</b>
- edifici categoria C/1:	<b>39,27</b>
- terreni:	<b>103,125</b>

Si fa presente che:

- i nuovi moltiplicatori valgono solo ed esclusivamente per le imposte di registro, di trascrizione e catastale (e ciò ovviamente non tanto ai fini della determinazione della base imponibile quanto ai fini della successiva facoltà di rettifica da parte degli uffici competenti in sede di accertamento di atti che abbiano comportato l'applicazione di dette imposte, così come disposto dall'art. 52 comma 4 del D.P.R. n. 131/1986)
- ai fini del calcolo dell'ICI rimangono in vigore i vecchi moltiplicatori;
- i nuovi moltiplicatori si applicano a far data dal 1 gennaio 2004: ovviamente rileva la data dell'atto e non tanto la data di registrazione dello stesso; pertanto i nuovi moltiplicatori si applicheranno agli atti pubblici ricevuti ed alle scritture private autenticate dopo il 31 dicembre 2003. Per gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate sino a tutto il 31 dicembre 2003, anche se registrati successivamente al 1 gennaio 2004, troveranno applicazione i vecchi moltiplicatori;
- l'aumento dei moltiplicatori vale anche per le successioni mortis causa qualora tra i beni caduti in successione vi siano immobili (trovando in questo caso applicazione le imposte di trascrizione e catastale). I nuovi moltiplicatori troveranno applicazione per le successioni apertesesi successivamente al 1 gennaio 2004. Per le successioni apertesesi sino a tutto il 31 dicembre 2003, anche se la relativa dichiarazione venga presentata dopo il 1 gennaio 2004, troveranno applicazione i vecchi moltiplicatori.